

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/06/2021

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI
- ART. 3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI
- ART. 4 DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
- ART. 5 DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
- ART. 6 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

TITOLO II

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 8 SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- ART. 9 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART, 10- ESCLUSIONE DELLA TARI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III

TARIFFE

- ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 14 COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 15 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
- ART. 16 SCUOLE STATALI
- ART. 17 TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA
- ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV

RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 19 RIDUZIONI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 20 ULTERIORI AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 21 RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 21 BIS RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI
- ART. 21 TER ULTERIORI RIDUZIONI

TITOLO V

ATTIVAZIONE, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 22 OBBLIGO DI ATTIVAZIONE E DI DICHIARAZIONE E LORO CONTENUTI
- ART. 23 POTERI DEL COMUNE
- ART. 24 SANZIONI E PENALITA'
- ART. 25 VERSAMENTI

ART. 25 BIS - DILAZIONE PAGAMENTO

ART. 26 – INTERESSI

ART. 27 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 28 - IMPORTI MINIMI

ART. 29 – IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY

ART. 30 - CONTENZIOSO

ART. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ART. 34 - NORME DI RINVIO

ALLEGATO 1-)_Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TARI

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
- 3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

- 1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
 - A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
 - Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

- 2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile per superfici pari o superiori a 20 mq, per metrature minori prevale la destinazione funzionale complessiva e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Art. 4 - Delibera di approvazione delle tariffe del tributo e costo del servizio gestione rifiuti

- 1. Le tariffe del tributo sono determinate sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.
- 2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge,dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore, assicurandone l'integrale copertura dei relativi costi.
- 3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;
- 5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- 7. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- 8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
- 9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

- 10. In caso di accertamento, consuntivo, della mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà operato mediante conguaglio da inserirsi nel piano finanziario dell'esercizio successivo.
- 11. I Servizi Sociali sono competenti per l'erogazione di contributi, totali e/o parziali, per il pagamento del tributo a soggetti a cui gli stessi riconoscono gravi condizioni di disagio economico

Art. 5 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
- 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione,
- 4. In caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione nell'anno di occupazione, il tributo sarà dovuto fino al 31 dicembre dello stesso anno, se i locali non sono nel frattempo detenuti/utilizzati da altro soggetto subentrante.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Soggetto passivo del tributo è colui che possiede o detiene a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale,
- 3. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.
- 4. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "Richiesta di attivazione del servizio" di cui al successivo articolo 20. In mancanza della dichiarazione, il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, all'intestatario della "scheda familiare anagrafica" o in alternativa ad un componente del nucleo familiare, così come definito al comma successivo.
- 5. Il nucleo familiare, ai fini della tariffa, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali.
- 6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.
- 7. Per i locali nonché per le aree scoperte, o coperte da tettoia, operative, condotte in locazione o in virtù di altro titolo obbligatorio, per periodi inferiori all'anno, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale o concessorio.
- 8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 – Soggetto passivo del tributo

- 1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a

- presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
- 4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 6. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione di inizio", in mancanza della dichiarazione, il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, all'intestatario della "scheda familiare anagrafica" o in alternativa ad un componente del nucleo familiare, così come definito al comma successivo.
- 7. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.

Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee, quali a puro titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella dichiarazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e sosta gratuita dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
- i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco); gli impianti sportivi di proprietà pubblica e condotti dallo stesso;
- gli edifici di proprietà del comune e utilizzati dagli uffici dello stesso.
- 2. Sono altresì esclusi i locali di utenze non domestiche privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, idrico, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, con applicazione della tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche. Non rilevano le utenze intestate all'inquilino/occupante nel caso vi sia stata la risoluzione del contratto d'affitto. Tale situazione decade al rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi e/o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, con conseguente applicazione della categoria corrispondente alla tipologia di attività insediatasi.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 – Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto

alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

- 2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:
 - a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le area di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
 - c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
 - d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

 Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale

o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso

- promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente, della misura del 50%.
- 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
- 5. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall' art. (inserire riferimento ad articolo regolamento su attività di controllo) del presente regolamento.

Art. 11 - Superficie degli immobili

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
- **3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, ovvero, desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili.
- **4.** La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Sono considerate tali anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti-imbianchini-idraulici-muratori, ecc.); la commisurazione della tariffa viene applicata forfettariamente su una superficie di mq. 20.
- **5.** Ai fini della determinazione della superficie imponibile le aree scoperte operative vengono conteggiate al 50%, in quanto per tali aree vi è una presunzione di minor produzione di rifiuto rispetto alle aree coperte;
- **6.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

- 7. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, per superfici pari o superiori a 20 mq; per metrature minori prevale la destinazione funzionale complessiva.
- **8.** Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
- 9. Non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti produttivi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali veri e propri.
- 10. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.
- 11. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 12. Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismi e le aree vendita.
- **13.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 - Articolazione della tariffa

- 1. Le tariffe si compongono di una <u>quota fissa</u>, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una <u>quota variabile</u>, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 2. Le tariffe sono articolate in fasce di "utenza domestica" e "utenza non domestica".
- 3. Le tariffe dei locali, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come meglio definito all'articolo precedente;
 - b) alla superficie dell'utenza;
- 4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base :

- a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco "classi di attività"), come da tabella allegata al presente regolamento: Allegato 1;
- b) alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza;
- c) ad eventuali aree scoperte attrezzate possedute o detenute dall'utenza.
- 5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel contratto di servizio. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per lo smaltimento del rifiuto urbano.
- 6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti di cui al successivo articolo 22.
- 3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Commisurazione del nucleo familiare

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il nucleo degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari, ovvero non risultino locati.
- 3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, per motivi si studio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- **4.** Per le case tenute a disposizione e sfitte, aggiuntive rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente;
- **5.** Per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, per la determinazione del nucleo familiare viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di un componente;
- **6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

- 1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro specifica destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'Allegato 1);
- 2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento;
- 3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;
- 4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti;
- 5. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barche, le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato 1, si applica la relativa classe;
- 6. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato 1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti;
- 7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
- 8. La separazione fisica e/o spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti,

anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, fatto salvo quanto specificato all'articolo 11.

Art. 16 - Scuole statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17 - Tariffa del tributo giornaliera

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento, annuale e a consuntivo, della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
- 7. In occasione delle sagre paesane viene computata ai fini del tributo tutta la superficie dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande, le cucine, le aree ristoro, le bancarelle di vendita e le giostre. In un'ottica di tutela e/o valorizzazione della peculiarità agro-alimentari tipiche del territorio sono escluse dal computo le sole aree di mostra del prodotto e di divulgazione al pubblico, sia interne che esterne agli stands, purché non vi sia produzione di rifiuti.
- 8. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
- 9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
- 10. L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di €. 12,00.
- 11. Non sono soggette al tributo le occupazioni:
 - inferiori a 3 ore giornaliere;

- per carico/scarico merci o per trasloco per il tempo strettamente necessario;
- per pronto intervento;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a due giorni, purchè non comportino attività di vendita o somministrazione.

Art. 18 - Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e della aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19 - Riduzioni delle utenze domestiche

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della L. 147/2013 e s.m.i., in sede di determinazione delle tariffe, possono essere applicate delle riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 2. Nel caso venga praticato costantemente il <u>compostaggio domestico</u>, viene applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio". La riduzione è subordinata alla presentazione di dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e durevole; il Comune può provvedere o delegare il controllo sull'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
- 3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

- imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 4. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche poste ad una distanza superiore a m. 600 dal più vicino punto di conferimento, misurato su strada carrozzabile dall'accesso dell'utenza al punto di raccolta.
- 5. Il tributo è ridotto di 2/3 (due terzi) della quota fissa e della quota variabile per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione del presente comma non è cumulabile con le ulteriori riduzioni previste ai sensi del presente articolo.
- 6. Le riduzioni tariffarie, se previste, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta stessa. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, ad esclusione di quella eventualmente prevista di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in quanto desumibile d'ufficio dalle risultanze anagrafiche.
- 7. In caso di cumulo di riduzioni ed agevolazioni sulla parte variabile, considerate congiuntamente, la soglia non potrà superare una quota percentuale dell'80 dell'importo della parte variabile stessa.

Art. 20 - Ulteriori agevolazioni a carico del comune

- 1. Ai sensi dell'art. 57/bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 2019,n. 157, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze
- 2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte nel bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

Art. 21 – Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
- 2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno

- successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
- 3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 21 Bis del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
- 4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
- 5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
- 6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
- 7. l'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
- 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 21 Bis – Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

- 1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al

- gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
- 3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.
- 5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
- 6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 21 Ter – Ulteriori riduzioni

- 1. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà di istituire delle agevolazioni, anche solo per un determinato periodo di tempo, che operano una riduzione della tariffa variabile delle utenze non domestiche, qualora ricorrono le seguenti situazioni contingenti e oggettivamente penalizzanti:
 - -esecuzione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi;
 - -grave, generale ed obiettivo stato di crisi di un settore produttivo o commerciale.
- 2. E' altresì demandata alla Giunta Comunale la facoltà di istituire delle agevolazioni che operano una riduzione della tariffa variabile a favore di:
 - -utenti aderenti a progetti di sensibilizzazione ambientale, anche tesi all'incentivazione dell'uso di prodotti lavabili e/o riutilizzabili anziché usa e getta;
 - -comitati organizzatori di sagre o feste popolari con somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo esclusivo di stoviglie tradizionali (non usa e getta) lavate e riusate.
 - -imprese commerciali che provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in luogo del relativo smaltimento;
- 3. Con apposito provvedimento la Giunta Comunale stabilisce tutte le modalità dell'agevolazione istituita: la percentuale di riduzione, le zone interessate all'agevolazione per lavori pubblici, la tipologia delle attività economiche che versa in obiettivo stato di crisi, la durata dell'agevolazione, il progetto di riuso, lo stanziamento a copertura dell'agevolazione.
- 4. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.
- 5. La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARI, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARI dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e

modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.

TITOLO V – ATTIVAZIONE, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 22 - Obbligo di attivazione e di dichiarazione e loro contenuti

- 1. I soggetti passivi del tributo presentano la "<u>Dichiarazione relativa alla TARI</u>, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 2. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di presentare, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'inizio del possesso o detenzione, la "Richiesta di attivazione del servizio" dei locali e delle aree soggette a tributo siti nel territorio del Comune. Tale richiesta di attivazione è redatta su modelli predisposti dal Comune o altro soggetto da lui incaricato e messi a disposizione dallo stesso. I modelli devono essere completati con tutti i dati richiesti. Tale richiesta è vincolante per l'utente in quanto il comune di Spinea ha attivato sul territorio il sistema dei cassonetti con la calotta per il rifiuto secco, i quali consentono di ridurre la quantità di rifiuto secco e aumentare la percentuale di differenziata. Tale sistema di apertura delle calotte prevede l'uso di una chiavetta elettronica che i cittadini devono dotarsi presso gli sportelli attivati al servizio di consegna.
- 3. La dichiarazione, di cui al punto 1 del presente articolo, redatta su modello messo a disposizione dal comune o altro soggetto da lui incaricato, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, o dell'ente gestore se gestita da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di posta elettronica certificata.
- 5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e contenere almeno i seguenti elementi: *Utenze domestiche*
 - a) Generalità e titolo dell'occupante, il codice fiscale e la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile desunta secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione:

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione;
- e) superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi.
- **6.** Di converso, gli utenti utilizzatori del servizio di raccolta dei rifiuti devono presentare una "<u>Richiesta di disdetta del servizio</u>", dandone comunicazione al Comune o altro soggetto da lui incaricato entro il termine di **30** giorni dalla cessazione della /detenzione dei locali e/o aree scoperte e, in tal caso, retroagisce alla data dell'effettiva cessazione.
- 7. Le richiesta di attivazione del servizio e/o di disdetta devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, e tutti gli elementi utili ai fini della determinazione della tariffa, dell'ubicazione dei locali o delle aree scoperte e delle loro destinazioni d'uso.
- **8.** Il soggetto incaricato dell'accertamento, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione.
- 9. Il soggetto incaricato dell'accertamento può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.
- 10.La dichiarazione di fallimento del contribuente determina la cessazione d'ufficio del tributo.
- 11.Il Comune, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione, previa comunicazione al contribuente.
- **12.**Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 6
- 13. In mancanza della dichiarazione si procederà alla chiusura d'ufficio della posizione del deceduto alla data di decesso; in tal caso si provvederà ad invitare i soggetti individuati nel comma precedente ad effettuare il subentro. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA/TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 23 - Poteri del comune

- 1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Il funzionario responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.
- 3. In particolare il funzionario responsabile può:
 - Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - Inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - ➤ Richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - ➤ disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il funzionario responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della TARI, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

- **4.** All'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove questi determinino l'applicazione del tributo a nuovi soggetti o la modifica del tributo applicato, viene inviato al contribuente specifico atto di accertamento a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r..
- **5.** Il contribuente nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto di accertamento potrà produrre controdeduzioni che, ove riconosciute fondate, determinano l'annullamento o la rettifica dell'accertamento inviato. Il Responsabile del Tributo è l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere, anche nel merito, un riesame dell'atto in sede di autotutela ai sensi dell'art. 7, comma e lettera b) della legge n° 212/2000.

Art. 24 - Sanzioni e penalità

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs 471/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- **3.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 del D. L n° 201/2011, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

- **5.** Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono ridotte ad un terzo se, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente presta acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- **6.** In caso di ritardato pagamento del tributo, saranno addebitati al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti il tributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006.

Art. 25 - Versamenti

- 1. Il Comune, anche tramite il gestore, riscuote la TARI in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
- 2. E' demandato alla Giunta Comunale stabilire il numero e le scadenze delle rate di pagamento, nonché di approvare i disciplinari e i protocolli d'intesa per lo svolgimento operativo delle attività da parte del gestore.

Art. 25 Bis - Dilazione pagamento

- 1. Il Funzionario responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 100,00 (cento/00);
- b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	Fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	Da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	Da redici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	Da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		Da trentasette a settantadue rate mensili

- c) il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
- e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
- 2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
- 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
- 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
- 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 26 - Interessi

- 1. Gli interessi di mora, rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 - Rimborsi e compensazione

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 26, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
- 4. Il Comune o il soggetto gestore, nel caso accerti somme spettanti a credito nei confronti del contribuente, effettua il conguaglio con l'imposta dovuta per gli anni successivi.

Art. 28 - Importi minimi

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12.00,(esclusa l'addizionale provinciale), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.

Art. 29 - Il trattamento dei dati - privacy

1. Il Comune è autorizzato ad inviare al Gestore del servizio rifiuti o a soggetti terzi, le banche dati necessarie per tutte le fasi del processo elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.

Art. 30 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative

- all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme

Art. 31 – Riscossione coattiva

- 1. Le somme accertate dal funzionario responsabile designato dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, spese di notifica se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2. L'aggravio delle spese di riscossione sono a carico del contribuente moroso.

Art. 32 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Decorrenza ed efficacia del Regolamento

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ALLEGATO 1)

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

categoria	Elenco attività indicate nel decreto	Ulteriore elencazione stabilita dal Comune	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro, aree scoperte in uso	
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, aree scoperte in uso	
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione, aree scoperte in uso	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande, locali o aree destinati a qualsiasi attività sportiva, aree scoperte in uso	
5	Stabilimenti balneari		
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative, aree scoperte in uso	
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residence, case albergo, bed and breakfast, aree scoperte in uso	
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere	
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dell'ospedale con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria 11	
11	Agenzie, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private, uffici in genere, ricevitorie lotto totip totocalcio, internet point, enti pubblici, strutture pubbliche o private servizi amministrativi, uffici postali	
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	Studi legali, studi tecnici, studi di ragioneria	
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia,	

	T	
		giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici, aree scoperte in uso
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali, aree scoperte in uso
16	Banchi di mercato beni durevoli	Locali e aree mercati beni non alimentari, aree scoperte in uso, banchi di beni non alimentari, autorizzazione temporanea per vendita non alimentare su aree pubbliche, autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita non alimentare su aree pubbliche
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi, aree scoperte in uso
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli, aree scoperte in uso
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Officine in genere, compresi i gommisti, aree scoperte in uso
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimenti industriali
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione, aree scoperte in uso
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione, pizza al taglio, Kebab, osterie con cucina, paninoteche, aree scoperte in uso
23	Mense	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie, osterie senza cucina, aree scoperte in uso
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	aree scoperte in uso
26	Plurilicenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite, aree scoperte in uso
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento, aree scoperte in uso
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori, autorizzazione

		temporanea per vendita alimentare o mista su aree pubbliche, autorizzazione con posteggio (tipo A) per vendita alimentare o mista su aree pubbliche, autorizzazione itinerante (tipo B) per vendita alimentare su aree pubbliche, aree scoperte in uso
30	Discoteche, night club	